

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-128 del 12/01/2023
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA CANALE BOICELLI AD USO ATTRACCO IMBARCAZIONI IN LOCALITA' PONTELAGOSCURO IN COMUNE DI FERRARA (FE). DITTA: CENTRO CANOA BEPPE MAZZA. PRATICA: FE14T0042.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-127 del 11/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno dodici GENNAIO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: AREA E SPAZIO ACQUEO ADIBITI AD ATTRACCO IMBARCAZIONI.

COMUNE: FERRARA (FE).

CORSO D'ACQUA: CANALE BOICELLI.

RICHIEDENTE: CENTRO CANOA BEPPE MAZZA, A.S.D.

PRATICA: FE14T0042.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)il R.D. 08/06/1911, n. 823, “Dichiarazione di navigabilità dell’Idrovia Ferrarese”; il R.D. 11/07/1913, n. 959 “Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione” e s.m.i.; il D.Lgs. 31/05/1917, n. 1536, “Linee navigabili di seconda classe a decorrere dal 1° luglio 1917, in aggiunta e modifica all’elenco approvato con R.D. 8/06/1911, n. 823” e s.m.i.; il R.D. 09/12/1937, n. 2669, “Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica”; il R.D. 30 marzo 1942, n.327 “Codice della Navigazione” aggiornato al D.L. n.133/2014, il D.P.R. 28 giugno 1949, n.631 “Regolamento per la Navigazione Interna”;
- la DGR n.1400/2013 approvazione delle nuove direttive per la gestione del demanio della Navigazione Interna modificata dalla DGR n. 2285/2015 “Art.33 LR 13/2015. Modalità di svolgimento dei rapporti tra Regione e AIPO in materia di demanio della navigazione interna”

modificata da ultimo dalla DGR 639/2018 “Nuove direttive per la gestione del demanio della navigazione interna”.

– la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l’art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);

– le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;

– la DGR n. 1296/2013 “Disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio della navigazione interna ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”, modificata da ultimo dalla DGR 87/2018 “Revisione canoni di concessione delle aree del demanio della navigazione interna ai sensi dell’art.20, comma 5 della L.R. 7/2004”.

– la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

– la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

– la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

– la D.D.G 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni,

RICHIAMATA la determinazione n. 11931 del 21/09/2015 con la quale il Responsabile del Servizio Viabilità, navigazione interna e portualità commerciale della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato per sei (6) anni alla ditta Centro Canoa Beppe Mazza A.S.D., C.F. 93079660382 P.IVA 01838250387, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di ca mq 80,60 di specchio acqueo e una superficie a terra di ca mq 1.880,60 nella quale sono posizionati dei moduli prefabbricati ad utilizzo deposito attrezzature sportive e spogliatoio, del Canale Boicelli nel Comune di Ferrara (FE), ad uso area attracco imbarcazioni, individuata al foglio 39 fronte e parte mappali 1376 e 1145, del Comune di Ferrara (FE);

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 16/12/2021 registrata al PG/2021/193058 di pari data con cui il sig Giglioli Adriano, c.f. GGLDRN53C25F994Z residente nel Comune di Ferrara (FE) in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti della ditta Centro Canoa Beppe Mazza, A.S.D., C.F. 93079660382 P.IVA 01838250387, con sede legale in via Savonuzzi n. 54 nel Comune di Ferrara (FE), ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 11931 del 21/09/2015 dal Responsabile del Servizio Viabilità, navigazione interna e portualità commerciale della Regione Emilia Romagna;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 1 del 05/01/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 4615 del 06/12/2022 nota PG/2022/0200483 del 06/12/2022) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio idrico e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale;
- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2023 in data 10/01/2023 ;
- la somma pari a € 57,92 in data 10/01/2023 relativa all'integrazione del deposito cauzionale di € 192,08 già versato sul c/c n. 00367409 in relazione alla precedente concessione a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto:

- sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi e quanto previsto dalle norme urbanistico-edilizie del Comune interessato, alla ditta Centro Canoa Beppe Mazza, A.S.D., C.F. 93079660382 P.IVA 01838250387, con sede legale in via Savonuzzi n. 54 nel Comune di Ferrara (FE) per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Canale Boicelli, di ca mq 80,60 di specchio acqueo e una superficie a terra di ca mq 1.880,60 nella quale sono posizionati dei moduli prefabbricati ad utilizzo deposito attrezzature sportive e spogliatoio, sita in via dei tarocchi s.n. in località Pontelagoscuo, in Comune di Ferrara (FE), catastalmente individuata al foglio 39 fronte e parte mappali 1376 e 1145, codice pratica FE14T0042;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2028**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/01/2023 (PG/2023/0004096 del 11/01/2023);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 147,44 euro;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
11. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Firmato digitalmente
la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Ferrara
Dott. Geol. Gabriella Dugoni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata alla ditta Centro Canoa Beppe Mazza, A.S.D., C.F. 93079660382 / P.IVA 01838250387, con sede legale in via Savonuzzi n. 54 nel Comune di Ferrara (FE) (cod. pratica FE14T0042).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Canale Boicelli, individuata al foglio 39 fronte e parte mappali 1376 e 1145, del Comune di Ferrara (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a ca mq 80,60 di specchio acqueo e una superficie a terra di ca mq 1.880,60 nella quale sono posizionati dei moduli prefabbricati ad utilizzo deposito attrezzature sportive e spogliatoio, è destinata ad uso area attracco imbarcazioni.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso 2023 è fissato pari a 147,44 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti

dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2028**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

3. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi.

4. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario previa autorizzazione dell'Autorità competente, in conformità all'art. 45 bis del Codice della Navigazione, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Per qualsiasi richiesta di subingresso il concessionario uscente è tenuto, pena l'inammissibilità della domanda, a documentare i regolari pagamenti dei canoni relativi alla concessione in essere .
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 4615 del 06/12/2022 nota prot. PG/2022/0200483 del 06/12/2022 del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno:

“1. Il presente nulla osta idraulico è relativo al mantenimento di un pontile galleggiante ubicato in sponda sinistra del canale Boicelli, della superficie di ca m2 80,60 di specchio acqueo e una superficie a terra di ca m2 1.880,60, come già indicato nel precedente atto di concessione, DD n. 11931 del 21/09/2015.

2. L'area interessata dall'occupazione a terra è parte della part. 1376 e parte della part. 1145 (demanio idrico) del fg 39 del Comune di Ferrara. Lo spazio acqueo occupato si trova di fronte alla part. n. 1376.

3. Le caratteristiche e dimensioni dell'area richiesta devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di concessione e degli elaborati allegati. Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che l'uso dello spazio acqueo e delle aree a terra dovesse provocare a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia Regionale. Ogni modifica alla destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere

preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T.P.C. Ufficio Territoriale di Ferrara.

4. L'ingombro complessivo in alveo del pontile galleggiante, con natanti attraccati, dovrà essere il minimo possibile in ogni stato idrometrico e comunque non dovrà essere superiore complessivamente a m 12,00 dal filo di sponda bagnato dall'acqua.

5. Dovranno essere posti in opera n. 2 tabelle regolamentari di pericolo con dicitura supplementare (vedi figura), catarifrangenti, di cui uno a monte, a distanza di m. 150,00, e uno a valle a distanza di m. 150,00, della zona di attracco, posizionati sulla sponda toccata dal canale navigabile e in modo da essere ben visibili ai naviganti.

Descrizione tabella

Obbligo di effettuare la
navigazione con particolare
prudenza



6. La segnaletica dell'attracco galleggiante non deve interferire visivamente con la segnaletica fluviale della via navigabile.

7. Durante le ore notturne e nelle giornate di nebbia e di limitata visibilità, l'attracco dovrà essere segnalato con n. 2 luci bianche visibili per 360°, aventi portata pari a 1 miglio, posizionate in corrispondenza dei due vertici di massimo ingombro, lato fiume, sporgenti 70 cm sul piano orizzontale e poste ad altezza adeguata in relazione all'ingombro verticale delle navi (le luci potranno essere alimentate anche a batteria o a pannelli solari); l'accensione delle luci dovrà essere comandata da sistema crepuscolare.

8. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell'area richiesta al personale e ai mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione della via d'acqua e delle relative pertinenze, nonché alle Imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. Questa Agenzia, e le Imprese da essa incaricate, non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

9. Il Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione dello spazio acqueo richiesto, delle aree a terra, eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici e della navigazione.

10. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

11. Eventuali interventi di sfalcio e/o taglio della vegetazione infestante, presente su area demaniale, dovrà essere comunicato a questa Agenzia la quale dovrà valutare le modalità di esecuzione dei lavori, che dovranno essere eseguiti a proprie cure e spese.

12. Il Richiedente dovrà riparare prontamente qualsiasi danno venisse arrecato alle opere idrauliche esistenti, e alle relative pertinenze, per la presenza e l'uso del pontile autorizzato.

13. Il Richiedente dovrà assolutamente evitare gli ancoraggi, o corpi morti verso fiume; eventuali legature dovranno essere fatte verso la sponda.

14. È necessario assicurarsi che l'ormeggio del galleggiante avvenga senza che lo stesso possa in alcun modo intralciare la libera navigazione nel canale Boicelli.

15. Nel caso di diniego della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa il Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di eventuali materiali posati nello spazio acqueo concessi, ed al ripristino della situazione preesistente.

16. È assolutamente vietato utilizzare lo spazio acqueo e le aree che verranno concesse per usi diversi da quelli per il quale viene accordata la concessione.

17. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T.P.C. Ufficio Territoriale di Ferrara, può chiedere all'Agenzia concedente (ARPAE) di revocare la concessione, ovvero di prescrivere modifiche con rinuncia, da parte del Richiedente, a ogni pretesa d'indennizzo.

18. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito dell'area in concessione.

19. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle maggiori somme determinate in base alla stessa l.r. 7/2004 e s.m.i.



1: 1.128

56 Meters

28

0

56

WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.